

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO A LOTTI SEPARATI DELLA
COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DIVERSI
DELL’ERT FVG**

**ALLEGATO 4d
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE – IV LOTTO**

**COPERTURA ASSICURATIVA
TUTELA GIUDIZIARIA**

DURATA DEL CONTRATTO:
DALLE ORE 24.00 DEL 31.10.2017
ALLE ORE 24.00 DEL 31.10.2020

SCADENZE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE SUCCESSIVI AL PRIMO
ALLE ORE 24.00 DI OGNI 31 ottobre

PRIMA QUIETANZA
ALLE ORE 24.00 DEL 31.10.2018

Assicurati:

Società Contraente n. 1

Amministratori: n. 5

Direttore Generale: n. 1

Dipendenti: n. 60

Massimale “penale”:	€ 300.000,00 per anno; € 150.000,00 per persona/sinistro.
----------------------------	--

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA GIUDIZIARIA

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

ASSICURAZIONE:	il contratto che prova l'assicurazione;
CONTRAENTE:	l'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT FVG);
ASSICURATI:	i soggetti il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto: <ul style="list-style-type: none">▪ l'ERT FVG;▪ gli Amministratori;▪ il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;▪ il Responsabile della Trasparenza;▪ il Direttore Generale;▪ tutti i dipendenti di ERT FVG
ASSICURATORE:	l'Impresa di Assicurazioni aggiudicataria del presente lotto;
PREMIO:	la somma dovuta alla Società;
POLIZZA:	il documento che prova l'Assicurazione;
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare;
SINISTRO:	l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione;
MASSIMALE:	la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro.
ATTIVITA':	promozione ed organizzazione di spettacoli teatrali e servizi teatrali in genere.

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA GIUDIZIARIA (CGTG)

OGGETTO, DANNI INDENNIZZABILI E GARANZIE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione per la tutela giudiziaria

L'assicuratore, alle condizioni indicate in polizza, garantisce al Contraente la possibilità di salvaguardare i propri diritti tutelati dalla legge assumendone le spese necessarie per tale difesa (tutela giudiziaria).

Art. 2 - Norme applicabili

Alla polizza si applicano le condizioni generali qui di seguito formulate nonché le condizioni particolari e speciali; per quanto non regolato si applicano le disposizioni del diritto italiano.

Art. 3 - Spese assicurate

L'Assicuratore assume a proprio carico, sino al massimale previsto nel modulo di polizza, i costi per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell'Assicurato, in quanto essi siano necessari, come segue:

- il compenso previsto per legge relativo all'attività di un Avvocato, ad esclusione delle voci non assicurate di cui all' art. 11;
- le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
- le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere in quanto l'Assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
- le spese per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte secondo il D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 nella sua versione applicabile;
- le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora il Contraente non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;
- le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata, ad esclusione di quelli di cui all'art.11 CGTG;
- le spese giudiziarie determinate in una sentenza penale e poste a carico dell'Assicurato (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di registrazione della sentenza se l'Assicurato è soccombente, nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;
- le spese relative al contributo unificato in quanto l'Assicurato sia obbligato ad assumersi tali costi.

Art. 4 - Decorrenza della garanzia Assicurativa e pagamento del premio

- (1)** L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza ancorché il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il trentesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 Cod. Civ.

- (2) Se il Contraente non salda il primo premio annuale entro il trentesimo giorno da tale data di decorrenza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
- (3) Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.
- (4) Se l'Assicuratore, in caso di mancato pagamento del premio annuale ovvero della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo al momento della scadenza del premio (art. 1901 cod. civ.).

Art. 5 - Validità della copertura - Proroga del contratto di assicurazione e retroattività

Sarà facoltà delle parti di rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Il presente contratto non avrà proroga tacita. Tuttavia, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 90 giorni dalla scadenza del contratto, il rinnovo dello stesso per una durata massima pari a quella originaria, alle medesime condizioni economico-normative. La Società dovrà dare comunicazione scritta al Contraente delle proprie decisioni entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per ulteriori tre mesi.

In caso di continuità del rapporto contrattuale, la copertura ha validità retroattiva a far data dalla sottoscrizione della prima polizza.

Fermo il resto.

Art. 6 - Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso

- (1) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie:

Nel caso di persona giuridica:

per effetto dell'apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria;

Nel caso di persona fisica:

per interdizione o inabilitazione.

Per i sinistri insorti sino a tale momento l'Assicuratore rimane obbligata.

- (2) In caso di risoluzione della polizza per cessazione del rischio (art. 1896 cod.civ.) il Contraente è obbligato alla restituzione di riduzioni di premio eventualmente

goduti (per polizze con durata pluriennale), in proporzione al periodo di vigenza della polizza.

- (3) Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o parzialmente – per motivi diversi dalla previsione del comma uno - verrà meno la copertura assicurativa per quegli oggetti, se non diversamente pattuito. Se l'Assicuratore viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione dopo oltre due mesi dall'evento le spetta comunque il premio fino al momento dell'avvenuta conoscenza.
- (4) In caso di decesso del Contraente la garanzia permane sino alla fine del periodo dell'assicurazione, se il premio era già stato pagato al giorno del decesso e se non viene a mancare per altri motivi l'oggetto dell'assicurazione.

Art. 7 - Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio

- (1) Dichiarazioni inesatte o incomplete o la reticenza da parte del Contraente alla stipula del contratto o durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte dell'Assicuratore o l'ammontare del premio, possono - ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 cod. civ. - portare alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, ossia allo scioglimento del vincolo della presente polizza.
- (2) Il Contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio.
- (3) Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, l'Assicuratore può, dal verificarsi di tale evento, richiedere un premio maggiore.

Art. 8 - Variabilità del premio di assicurazione

- (1) Se il premio annuale viene calcolato sulla base di parametri variabili (esempio: il numero dei dipendenti, il fatturato annuale ecc.) e questi effettivamente cambiassero, questo subirà un adeguamento, dopo la decorrenza di ogni anno assicurativo, come segue:

(le modalità di adeguamento del premio annuale dovranno essere indicate nell'Offerta Tecnica)

Il Contraente dovrà pertanto fornire all'Assicuratore, entro due mesi dalla richiesta, i dati sui quali verrà calcolato il premio annuale per l'anno successivo.

- (2) Se il Contraente sino alla scadenza del termine sopraindicato non fornisce o fornisce in modo inesatto o non completo tali informazioni, l'Assicuratore - in caso di sinistro – ha il diritto di liquidare il danno proporzionalmente in base al rapporto fra premio pattuito e premio dovuto, se il Contraente avesse fornito le informazioni

in modo esatto e completo. Se il Contraente omette la necessaria denuncia di un oggetto aggiuntivo dell'assicurazione, tale oggetto rimane escluso dalla garanzia assicurativa. L'Assicuratore resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a sua colpa.

Art. 9 - Posizione giuridica di persone coassicurate

- (1)** L'assicurazione vale per il Contraente e per le persone nominate nella polizza. Inoltre l'assicurazione vale per le pretese che in base alla legge possono avere persone fisiche a causa di ferimento o uccisione del Contraente o di una persona coassicurata.
- (2)** Salvo l'obbligo del pagamento di premi e obblighi connessi, per le persone coassicurate valgono le disposizioni applicabili al Contraente principale. Le persone coassicurate possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso del Contraente.

Art. 10 - Esclusioni

- (1)** Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:
- (a)** vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente;
 - (b)** vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - (c)** vertenze di diritto pubblico, di Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;
 - (d)** vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d'autore e concorrenza sleale;
 - (e)** vertenze fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società; nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
 - (f)** vertenze riguardanti contratti di agenzia;
 - (g)** vertenze di diritto tributario e amministrativo;
 - (h)** vertenze riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
 - (i)** arbitrati;
 - (j)** vertenze riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
 - (k)** vertenze in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione o ampliamento di beni immobili;
 - (l)** sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo;

- (m)** sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato;
- (n)** se non diversamente pattuito, vertenze e processi riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile;
- (o)** se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
- (p)** vertenze e controversie con l'Assicuratore riguardanti polizze stipulate con lo stesso.

La copertura assicurativa non include il pagamento di:

- (q)** sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
 - (r)** spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
 - (s)** spese per risolvere una controversia senza che l'Assicuratore abbia preventivamente autorizzato la transazione e la divisione delle spese legali alle parti coinvolte.
- (2)** Non sussiste copertura assicurativa per sinistri che vengono denunciati all'Assicuratore ventiquattro mesi dopo il termine della polizza.

Art. 11 - Costi non assicurati

L'Assicuratore non si assume:

- (a)** i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
- (b)** le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in polizza;
- (c)** i costi attinenti al quarto ed ogni ulteriore tentativo d'esecuzione forzata - per ogni titolo esecutivo;
- (d)** i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;
- (e)** i costi per procedimenti penali d'esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di Euro 250,00;
- (f)** i costi che sarebbe tenuto a sopportare un terzo nel caso che non fosse esistita la presente polizza;
- (g)** i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al Contraente dopo il verificarsi del sinistro.

Art. 12 - Indennizzo

L'Assicuratore paga per ogni sinistro solo fino al massimale pattuito. Tale massimale trova anche applicazione quando l'Assicuratore, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

Art. 13 - Ambito di validità territoriale

- (1)** In caso di pretese di risarcimento del danno, così come in caso di procedimenti penali, l'assicurazione vale per i sinistri avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, nella misura in cui il Tribunale competente si trovi in questi Paesi.
- (2)** In tutti gli altri casi vale la garanzia assicurativa per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano.

Art. 14 - Indicizzazione - adeguamento della copertura di capitale, indennizzi e premi

- (1)** La copertura di capitale, i pagamenti assicurati degli indennizzi e i rispettivi premi vengono determinati sulla base "dell'indice dei prezzi al consumo", ovvero sulla base della pubblicazione dell'ISTAT (Istituto centrale per le statistiche). In questo ambito vale:
 - (a)** Base di partenza e fondamento per l'adattamento durante l'anno (calendario) è l'indice del mese di settembre dell'anno precedente.
 - (b)** Alla scadenza del premio annuale, in caso di una variazione maggiore di 10 punti (in alto o in basso), rispetto all'indice di partenza - oppure un valore corrispondente - le somme a copertura, gli indennizzi assicurati e i relativi premi andranno adattati in modo proporzionale.
 - (c)** Aumenti o diminuzioni avranno validità dalla scadenza del premio annuale.
- (2)** Se in seguito ad una modifica dell'indicizzazione la somma di copertura, gli indennizzi assicurati e i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti) sia il Contraente sia l'Assicuratore possono rinunciare all'adeguamento della polizza. In questo caso valgono per la somma di copertura, per gli indennizzi assicurativi e per i premi gli importi calcolati in base all'ultimo adeguamento avvenuto.

In caso di un eventuale ritardo o interruzione di pubblicazione degli indici, l'assicurazione propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e conosciute dall'ultimo adeguamento avvenuto.

Il Contraente ha tuttavia la possibilità di rinunciare alla proposta di adattamento.

Art. 15 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se anticipati dall'Assicuratore.

Art. 16 - Modifiche al contratto d'assicurazione

Modifiche del contratto d'assicurazione possono avvenire soltanto per iscritto.

Art. 17 - Foro competente

Foro esclusivamente competente è Udine.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge 136/2010, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente codice identificativo di gara (CIG) 7209302835.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di bonifici bancari o effettuati tramite Poste Italiane spa, il presente contratto si intende risolto di diritto. Se la Società o gli eventuali subappaltatori hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

La società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La società s'impegna, se del caso, a che gli eventuali subappaltatori del presente appalto comunichino all'Ente i dati del relativo conto corrente dedicato e dei soggetti abilitati ad operarvi.

GESTIONE SINISTRI

Art. 19 - Sinistro - Insorgenza del sinistro

(1) Si intende quale sinistro:

- (a)** nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
- (b)** in tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge od inosservato obblighi contrattuali.

In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

(2) Il sinistro deve avvenire in corso di validità della polizza.

Ad esclusione di pretese relative a diritti al risarcimento del danno, salvaguardia di interessi giuridici in procedimenti penali e pretese o opposizioni a sanzioni amministrative, non sussiste la garanzia assicurativa in caso di sinistri intervenuti nei primi tre mesi dopo l'inizio della polizza.

(3) Si intende quale sinistro unico:

- (a)** la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti;
- (b)** l'instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all'instaurazione di un procedimento penale contro una o più persone assicurate, che si riferiscono allo stesso evento o alle stesse fattispecie.

Art. 20 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

(1) Ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro all'Assicuratore entro 15 (quindici) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

Il Contraente è tenuto a fornire all'Assicuratore tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

L'Assicurato deve informare l'Assicuratore entro quindici giorni dalla data di un eventuale notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.

L'inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ. alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

(2) Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare all'Assicuratore il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi, qualora il tentativo di risolvere la questione in modo bonario fallisca (art. 15 par. 1 CGTG).

L'Avvocato deve essere domiciliato nella circoscrizione del Tribunale competente.

Se l'Assicurato sceglie un Avvocato non domiciliato nell'ambito del Tribunale competente, l'Assicuratore si assume l'onere del suo compenso solo nella misura delle tariffe minime previste per legge e quindi, ad esclusione di:

- spese e/o degli onorari per i suoi viaggi di andata e di ritorno;
- spese per le sue presenze avanti al Tribunale competente;
- spese per la domiciliazione presso un Avvocato della circoscrizione e per il raddoppio dei costi delle attività.

(3) Se il Contraente non usufruisce di tale diritto di nomina sarà l'Assicuratore - su

richiesta del Contraente - a nominare un Avvocato, il quale potrà essere incaricato dal Contraente per la tutela dei suoi interessi. L'Assicuratore non risponde per l'attività di tale Avvocato.

Art. 21 - Gestione del sinistro

- (1)** Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto, da sola o avvalendosi di uno specialista da lei incaricato, di tentare di risolvere in modo bonario la controversia.

Qualora questo tentativo non riuscisse e si individuasse un probabile successo nella tutela giudiziaria degli interessi legali dell'Assicurato, la controversia verrà affidata all'Avvocato nominato ai sensi dell'art. 14 CGTG. Qualora sia necessaria una difesa penale, la pratica verrà affidata direttamente ad un Avvocato.

- (2)** In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e l'Assicuratore circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o Cassazione), la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e Assicuratore; qualora tale accordo non venga raggiunto l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di assicurazione.

L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.

Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a spese dell'assicurazione, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione. Questi costi sopportati dall'Assicuratore sono da rimborsare all'Assicuratore stesso, qualora l'Assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale di cui sopra.

- (3)** La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni istanza superiore civile e penale, qualora tale procedura dimostri possibilità di successo. Viene applicato corrispondentemente l'art. 15, par. 2.

- (4)** Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte avviene d'intesa con l'Assicuratore (art. 3).

- (5)** L'Assicuratore conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se il Contraente intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte dell'Assicuratore della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, l'Assicuratore assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative.

- (6)** Nel caso di intervento della garanzia assicurativa il Contraente deve:

- (a)** informare l'Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria;
- (b)** fornire all'Assicuratore su richiesta informazioni sullo stato della pratica;

-
- (c) qualora i suoi interessi non vengano sproporzionatamente pregiudicati dovrà:
- i. prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni chiedere l'autorizzazione dell'Assicuratore;
 - ii. prima di adire l'Autorità Giudiziaria attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare;
 - iii. evitare tutto ciò che potrebbe aumentare le spese o rendere più difficile la rifusione da parte dell'avversario.
- (7) Se non diversamente stipulato vale quanto segue:
se l'Assicurato viola una degli obblighi di cui al comma 6, l'Assicuratore non può essere liberata dall'obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave l'Assicuratore resta obbligato qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta dall'Assicuratore.
- (8) Pretese per prestazioni assicurative possono essere cedute soltanto con consenso dato per iscritto dall'Assicuratore.
- (9) L'Assicuratore, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., è surrogato, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.
Il Contraente è tenuto su richiesta dell'Assicuratore a consegnare tutta la documentazione necessaria e di esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.
Spese già rifuse all'Assicurato devono essere restituite all'Assicuratore.

Art. 22 - Riscossione di somme di denaro

- (1) I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o dalla controparte rimborsati in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione all'Assicurato.
- (2) All'Assicuratore vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari, delle tasse, dei costi e qualsiasi altra spesa sia giudiziale che stragiudiziale – liquidate a favore dell'Assicurato che l'Assicuratore abbia sopportato o anticipato.

Art. 23 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicuratore può disdire, mediante raccomandata, la polizza con preavviso di 60 giorni. In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

Art. 24 - Denunce e dichiarazioni

Tutte le denunce e dichiarazioni svolte dall'Assicurato nei confronti dell'Assicuratore sono da attuarsi esclusivamente in forma scritta.

CONDIZIONI SPECIALI PER LA TUTELA GIUDIZIARIA GENERALE PENALE (CSTG)

OGGETTO, DANNI INDENNIZZABILI E GARANZIE

Art. 1 - Contenuto del contratto e fonti normative

La garanzia assicurativa comprende le spese di difesa nei procedimenti penali (delitti - contravvenzioni) e nei procedimenti per illeciti amministrativi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi delle Condizioni Generali per l'Assicurazione per Tutela Giudiziaria (CGTG) e delle seguenti disposizioni.

Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia assicurativa copre solo quegli atti ed omissioni relativi all'attività descritta nel contratto d'assicurazione.

Se dopo la stipulazione del contratto cambia l'attività tutelata nel contratto d'assicurazione per il Contraente, ossia per l'impresa coassicurata o se ne aggiunge una ulteriore, la garanzia assicurativa copre immediatamente anche questa nei limiti del contratto. All'Assicuratore deve essere data denuncia per iscritto di quanto sopra entro la scadenza principale successiva; in base a ciò verrà stabilito un nuovo premio.

In caso di sinistro relativo al cambio di attività tutelata di cui al precedente paragrafo, se la denuncia per iscritto non è stata data al massimo entro la scadenza principale, la garanzia assicurativa decadrà con effetto retroattivo.

Art. 3 - Imprese coassicurate

Se il Contraente è un'impresa, le sedi secondarie in Italia e all'estero sono coassicurate, qualora non siano entità giuridiche indipendenti.

Se pattuito e indicato nel contratto d'assicurazione, le società controllate e collegate (art. 2359 Cod. Civ.) sono da considerarsi coassicurate.

Manifestazioni di volontà riguardanti il contratto d'assicurazione avvengono soltanto fra Contraente e l'Assicuratore. Solo il Contraente risponde dei premi. Per il resto alle imprese indipendenti coperte dall'assicurazione trovano applicazione in modo conforme tutte le disposizioni applicabili al Contraente.

Art. 4 - Persone assicurate

Assicurati sono il Contraente, le persone e le società nominate nel contratto d'assicurazione.

Le disposizioni riguardanti il Contraente si applicano conformemente anche alle altre persone assicurate.

Il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone coassicurate, qualora nei confronti di queste ultime vengano elevate contestazioni per atti o omissioni diretti contro gli interessi del Contraente o delle imprese coassicurate.

Assicurate sono inoltre le persone non più alle dipendenze del Contraente, ossia delle imprese coassicurate, per sinistri verificatisi durante e per la validità del presente contratto e per la loro precedente attività presso l'impresa assicurata, purché il Contraente acconsenta alla garanzia assicurativa.

Art. 5 - Rischio assicurato

(1) Difesa in procedimenti penali per reati ed illeciti amministrativi

La tutela assicurativa comprende i costi per la difesa

- contro l'accusa di aver commesso un reato oppure
- contro la contestazione di un illecito amministrativo qualora per questo sia emessa una sanzione amministrativa pecuniaria

e i costi per l'assistenza da un avvocato se l'assicurato viene assunto come teste in un procedimento penale.

Qualora l'Assicurato venga accusato di aver commesso un reato, la polizza è operativa per la difesa contro l'accusa del compimento di:

- reato colposo;
- reato doloso, qualora per tale azione sia prevista ex lege una pena nel massimo non superiore ad anni dieci di reclusione.

La garanzia assicurativa per l'Assicurato decade esclusivamente, con effetto retroattivo, nel caso di condanna con efficacia di giudicato per un reato doloso o un illecito amministrativo doloso. In questo caso il Contraente è obbligato in solido con l'Assicurato a rifondere all'Assicuratore gli importi già corrisposti. In tutti gli altri casi la prestazione assicurativa è efficace.

Sussisterà tutela assicurativa con effetto retroattivo quando l'Assicurato venga perseguito per un reato doloso con una pena detentiva, punibile ex lege, superiore ad anni dieci a condizione che:

- venga dichiarato innocente con sentenza passata in giudicato;
- il procedimento venga archiviato;
- il reato venga derubricato da doloso a colposo con sentenza passata in giudicato.

L'obbligo di denuncia immediata di cui all'art. 8 (2) resta invariato e vale per tutti i casi.

(2) Difesa in procedimenti disciplinari

La tutela assicurativa comprende anche la difesa in procedimenti disciplinari e qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, nel limite in cui questi siano conseguenza di un reato penale o di un illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 5 (1).

Art. 6 - Misura della prestazione

In sostituzione dell'art. 3 delle Condizioni Generali per l'Assicurazione per la Tutela Giudiziaria (CGTG), qui disapplicato vale quanto segue:

(1) Spese giudiziarie

L'Assicuratore assume:

- le spese di giustizia poste a carico dell'Assicurato per i procedimenti assicurati (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese per la registrazione di atti giudiziari sino a € 520,00;
- le spese delle copie degli atti d'indagine sino a € 520,00.

(2) Onorari e spese dei legali

L'Assicuratore assume le spese di un Avvocato professionalmente attivo per l'Assicurato nei limiti dell'importo massimo previsto dalle tariffe professionali. Nel caso di onorari calcolati in modo diverso vi sarà copertura solo previo accordo con l'Assicuratore.

L'Assicuratore assume le spese per le seguenti attività dell'Avvocato:

(a) Difesa dell'Assicurato

L'Assicuratore assume i costi della difesa legale dell'Assicurato in procedimenti, come definito all'art. 5.

(b) Assistenza ai testimoni

La garanzia assicurativa copre la prestazione d'assistenza di un Avvocato se l'Assicurato viene assunto quale teste in un procedimento:

- nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione;
- stralciato da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).

(3) Spese di viaggio dell'Avvocato

Qualora l'Assicurato nomini un Avvocato che non sia domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente per il procedimento penale in deroga all'art. 14 comma secondo CGTG, l'Assicuratore assume le spese per i viaggi necessari dell'Avvocato alla sede del Tribunale competente o alla sede dell'Autorità Giudiziaria competente per il procedimento penale.

La rifusione delle spese si esegue ai sensi delle disposizioni di legge per trasferte (viaggi) di lavoro degli Avvocati italiani.

(4) Spese di viaggio dell'Assicurato

L'Assicuratore assume solo le spese per viaggi dell'Assicurato presso sedi di Autorità Giudiziarie estere competenti, se queste dispongono la comparizione personale dell'Assicurato. In questi casi vengono rifu-

- a) spese di viaggio necessarie per l'uso di un mezzo pubblico ossia delle ferrovie dello Stato in prima classe o di un volo di linea in "economy class";
- b) spese necessarie per l'uso del proprio automezzo sino all'ammontare delle

spese per l'uso di mezzi pubblici (vedi a).

All'Assicuratore sono da esibire le ricevute di pagamento. Le spese di viaggio risultanti vengono rimesse in Euro; importi in valuta straniera vengono rimesse in Euro al cambio del giorno iniziale di viaggio.

(5) Spese del C.T.U./ Consulente

L'Assicuratore assume le spese:

- per un Consulente Tecnico d'ufficio (C.T.U.) nominato dall'Autorità Giudiziaria se le relative spese sono poste a carico dell'Assicurato;
- per un consulente nominato dal Contraente con l'autorizzazione dell'Assicuratore, nel caso in cui tale consulenza venisse reputata necessaria dal legale incaricato della difesa a supporto della medesima.

(6) Spese di traduzione

L'Assicuratore provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell'Assicurato all'estero e sopporta le relative spese.

(7) Cauzione

L'Assicuratore provvederà al pagamento di una cauzione che si dovesse rendere necessaria per evitare all'Assicurato misure di restrizione della libertà personale all'estero. L'Assicurato ed il Contraente sono obbligati entrambi in solido alla restituzione all'Assicuratore dell'importo mutuato a titolo di cauzione nei seguenti termini:

- a) nel momento in cui la cauzione viene restituita dalle casse dell'Autorità Giudiziaria
oppure
- b) nel momento in cui l'Assicurato, tramite un comportamento attivo o passivo, stabilisce la causa per cui l'Autorità Giudiziaria non provvede alla restituzione della cauzione.

Comunque, al più tardi trascorsi dodici mesi dopo la data del pagamento della cauzione effettuata dall'Assicuratore; ciò previa richiesta per iscritto.

Art. 7 - Indennizzo

In sostituzione dell'art. 12 CGTG, l'Assicuratore paga per ogni sinistro sino al massimale stabilito per Assicurato. Se in un sinistro sono coinvolti più assicurati, l'Assicuratore pagherà solo fino al massimale complessivo pattuito. Il massimale complessivo comprende contemporaneamente la prestazione massima per tutti i sinistri temporalmente e causalmente collegati e per lo stesso caso.

Art. 8 - Sinistro - Insorgenza del caso assicurativo - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Il sinistro deve avvenire in corso di validità della polizza.

(1) In sostituzione dell'art. 19 CGTG vale quanto segue:

a) Procedimenti contro l'Assicurato per reati e trasgressioni.

Il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme di legge.

In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire il momento del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

b) Assistenza ai testimoni

Per l'assistenza ai testimoni è da considerarsi sinistro l'invito all'Assicurato da parte dell'Autorità o della Polizia Giudiziaria a rendere l'interrogatorio, quale persona informata sui fatti o imputata in procedimento connesso (art. 280 Cod.Proc.Pen.).

c) Procedimenti contro più assicurati dal medesimo contratto

Se lo stesso procedimento è diretto contro più assicurati o se nello stesso procedimento vengono invitati a fornire testimonianza più assicurati il sinistro è - ai fini dell'assicurazione - da considerarsi uno solo e non di volta in volta un sinistro nuovo.

(2) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

A parziale deroga dall'art. 20 (1) CGTG, l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro all'Assicuratore entro 15 (quindici) giorni dal primo momento in cui viene posto a conoscenza dell'apertura di un'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria per una presunta o reale violazione di norme di legge.

Ferme ed invariate le altre disposizioni dell'art. 20 CGTG.

Art. 9 - Validità territoriale

La copertura assicurativa è data per tutti i sinistri occorsi nel territorio descritto nel modulo di polizza.

Art. 10 - Esclusioni

In sostituzione dell'art. 10 CGTG vale quanto segue.

(1) L'assicurazione non comprende qualsiasi tipo di costi per:

- (a) la difesa contro l'accusa di un reato o una trasgressione o un illecito amministrativo collegato ad un evento di circolazione stradale, aerea e navale.
- (b) la difesa contro l'accusa di violazione di una disposizione anti monopolio (cartelli), ovvero la violazione di una norma penale o di un illecito collegati direttamente con procedimenti riguardanti il diritto anti monopolio (cartelli).
- (c) la difesa contro l'accusa di violazione di prescrizioni tributarie e altre prescrizioni fiscali.
- (d) procedimenti avanti alle Autorità Giudiziarie Amministrative per quelle attività che esorbitano la difesa contro l'emissione di una sanzione pecuniaria.
- (e) in tutti i casi di costituzione di parte civile nei procedimenti penali.

(2) *Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:*

- (a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- (b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose.

(3) In sostituzione dell'articolo 10 (2) del CGTG, non sussiste copertura assicurativa per sinistri che vengono denunciati all'Assicuratore ventiquattro mesi dopo il termine del contratto di assicurazione.

Art. 11 - Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all'art. 9 D.Lgs 231/2001

In deroga a quanto indicato all' art. 1 e art. 10 di queste condizioni speciali, la copertura è valida anche per i costi della difesa contro le sanzioni amministrative previste all'art. 9 del d.Lgs n. 231/2001 (Sanzioni Amministrative).

SITUAZIONE SINISTRI

Attuale compagnia delegataria: Roland Rechtsschutz – Versicherungs – AG,
Rappresentanza Generale per l'Italia

Situazione sinistri: dal 31/10/2014 al 31/08/2017 risulta:

Sinistri	Importi pagati/riservati
Nessun sinistro denunciato, riservato, liquidato	

MODALITÀ E CONDIZIONI DI OFFERTA

Ad integrazione e completamento di quanto richiesto e precisato nella lettera di invito, l'offerta, per le richieste coperture e con le garanzie e condizioni particolari tutte più sopra indicate dovrà essere così formulata, seguendo il modello di cui all'Allegato 3, in lettere ed in cifre:

- premio lordo complessivo per il periodo dalle ore 24.00 del 31.10.2017 alle ore 24.00 del 31.10.2020: € _____;
- premio annuo lordo: € _____;
- premio annuo lordo per persona assicurata:
 - Amministratore: € _____;
 - Direttore Generale/Dirigente: € _____;
 - Dipendente: € _____.

Codesta Compagnia vorrà altresì indicare nel modello di offerta di cui all'Allegato 3 quanto segue:

- a. la quota di ritenzione della Compagnia, se inferiore al 100%.

N.B.: l'Amministrazione e si riserva di dar corso o meno alla copertura in relazione ai premi offerti. In caso positivo la gara sarà aggiudicata alla Compagnia che avrà totalizzato complessivamente il punteggio più alto quale somma di quelli attribuiti all'Offerta Tecnica e a quella Economica ai sensi della Lettera d'Invito.